

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 30 maggio 2003 - Deliberazione N. 2013 - Area Generale di Coordinamento Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le AA.SS.LL. e AA.OO. - **Interessi sulle dilazioni di pagamento concesse alle aziende sanitarie direttamente dal creditore: ammissione al rimborso da parte della Regione nell'ambito degli oneri già prefissati dalla D.G.R.C. N. 2089/2002.**

omissis

VISTA

- la delibera della Giunta Regionale n. 2089 del 22 maggio 2002, recante "Linee Guida alle Aziende Sanitarie che intendano concordare dilazioni di pagamento con le società di factoring cessionarie dei crediti dei loro fornitori - Integrazioni e modifiche coordinate della DGRC n. 1759 del 24 aprile 2002";

- la Circolare dell'Assessore alla Sanità del 14 ottobre 2002, prot. n. 2208/SP, recante chiarimenti in ordine alla applicazione della anzidetta delibera;

- la Circolare del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 gennaio 2003, n. 1, G.U. n. 19 del 24/1/2003, recante disposizioni alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici in materia di "Ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali", con riferimento al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, G.U. n. 249 del 23/10/2002, emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

RILEVATO

- che il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito, per i contratti conclusi a decorrere dall'8 agosto 2002 che, salvo diverso accordo scritto tra le parti, purché non gravemente iniquo in danno del creditore:

- gli interessi moratori decorrono automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, nella misura del saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, aumentato di sette punti percentuali;

- il termine legale ordinario di pagamento è di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente (ovvero, se anteriore, dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi), fatta salva la decorrenza del termine dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto, al fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (quando il debitore riceva la fattura o al richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data);

- che la sopra citata Circolare ministeriale del 14/1/2003 invita i responsabili dell'attività contrattuale degli enti pubblici a valutare, nell'ambito della ponderazione complessiva delle clausole negoziali, l'opportunità di concordare per iscritto condizioni di pagamento meno gravose rispetto a quelle legali, definite, come sopra esposto, dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

CONSIDERATO

- che la sopra citata Delibera della GR. n. 2089 del 22 maggio 2002 è intervenuta per emanare apposite Linee Guida alle Aziende Sanitarie che intendano concordare dilazioni di pagamento con le società di factoring cessionarie dei crediti dei loro fornitori di beni e servizi, prevedendo i limiti e le condizioni per ammettere i relativi oneri finanziari al rimborso da parte della Regione e, specificamente, che:

- sia stato preventivamente definito tutto il contenzioso in essere tra il fornitore e l'Azienda Sanitaria, oppure, quanto meno, il contenzioso insorto esclusivamente in conseguenza di ritardato o mancato pagamento;

- il tasso d'interesse non sia superiore al tasso annuo variabile dell'Euribor + 1, 00 punti;

- le Aziende Sanitarie devono gestire le convenzioni di factoring, ed il complesso delle operazioni che determinano oneri finanziari per la loro Azienda in modo da assicurare tassativamente che, per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, gli oneri finanziari che ne scaturiscono a carico dell'Azienda Sanitaria, al lordo del rimborso da parte della Regione, siano contenuti nello 0,50% del totale dei costi della produzione, per il 2002, e nell'1,00% del totale dei costi della produzione, per gli anni successivi;

- il rimborso della Regione opera, comunque, al massimo nel limite di Euro 25 milioni per l'esercizio 2002, e di Euro 50 milioni annui, per gli esercizi 2003 e 2004;

- che ad oggi, le Aziende Sanitarie hanno stipulato convenzioni, ai sensi della DGRC 2089/2002, con diverse società di factoring, per un importo massimo di crediti dilazionabili di circa Euro 800 milioni, attivando, però, le dilazioni di pagamento, per un importo effettivo inferiore, pari a circa Euro 300 milioni, in quanto, nella concreta applicazione della sopra citata DGRC 2089/2002, si è riscontrato che diversi fornitori, per svariati motivi, tra i quali si elencano:

- pregressi accordi con le Aziende Sanitarie;
- indisponibilità delle società di factoring a rendersi cessionarie di crediti di modesto importo unitario;
- difficoltà e/o indisponibilità del creditore ad accogliere, le condizioni richieste dalle società di factoring per attivare le cessioni di credito;

non sono stati disponibili, oppure, non hanno potuto aderire alle convenzioni di factoring stipulate dalle Aziende Sanitarie ai sensi della DGRC n. 2089/2002;

- che molti creditori i tuttavia, senza adire le vie legali per il recupero forzoso del loro credito, oppure, rinunciando ad esse, hanno concesso, o sono disponibili a concedere, dilazioni di pagamento a titolo oneroso direttamente all'Azienda Sanitaria;

TENUTO CONTO

- che la DGRC n. 2089/2002, al punto 7, ha disposto che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie potranno concordare con i loro creditori, se necessario, altre dilazioni di pagamento a titolo oneroso, solo a condizione che siano più economiche: diversamente, dovranno fornire dettagliata motivazione al Collegio Sindacale....", senza comprendere, però, questa fattispecie nel rimborso regionale;

- che, in tal senso, è intervenuto anche l'Assessore alla Sanità, con Circolare del 14 ottobre 2002, prot. n. 2208/SP, richiamando la sopra citata, disposizione, che consente alle Aziende Sanitarie di assumere l'onere di "altre dilazioni di pagamento" alle condizioni anzidette;

- che diverse Aziende Sanitarie hanno richiesto di comprendere nel rimborso regionale degli oneri di dilazione pagamento, stabilito dalla DGRC n. 2089/2002 per le dilazioni di pagamento concesse da società di factoring, anche gli oneri derivanti da dilazioni di pagamento concesse direttamente dai fornitori, in quanto assimilabili nella finalità per la quale sono sostenuti, e senza aggravio per la Regione, poiché sostitutivi degli oneri per dilazioni di pagamento altrimenti concesse dalle società di factoring;

RITENUTO

- che sia opportuno accogliere la richiesta anzidetta. al fine di massimizzare l'efficacia dello strumento delle dilazioni, di pagamento, oggetto della sopra citata delibera della G.R. n. 2089/2002, in un quadro che assicuri comunque le compatibilità economiche e l'equilibrio finanziario delle Aziende Sanitarie e senza ulteriori oneri per la Regione;

- che l'onere aggiuntivo derivante alle Aziende Sanitarie dalle dilazioni di pagamento concesse direttamente dai loro creditori può ritenersi sensibilmente inferiore rispetto ai maggiori costi che deriverebbero dall'attivazione di azioni di recupero forzoso, quali interessi di mora, spese legali e rivalutazione monetaria, tenuto anche conto delle più gravose condizioni di pagamento e di interessi moratori stabilite, in mancanza di diverso accordo scritto tra le parti, dal citato decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e delle disposizioni di cui alla sopra richiamata Circolare ministeriale del 14/1/2003, che invita i responsabili dell'attività contrattuale degli enti pubblici a valutare, nell'ambito della ponderazione complessiva delle clausole negoziali, l'opportunità di concordare per iscritto condizioni di pagamento meno gravose rispetto a quelle legali;

- che, nei limiti degli stanziamenti già previsti dalla DGRC n. 2089/2002: Euro 25 milioni per l'esercizio 2002, ed Euro 50 milioni, sia per l'esercizio 2003 che per quello 2004, a valere sulla UPB 4.15.38, capitolo 7062, è ammissibile l'estensione del rimborso regionale di cui alla medesima DGRC n. 2089/2002 anche agli oneri derivanti dalle dilazioni di pagamento concesse direttamente alle Aziende Sanitarie dai loro creditori, in, quanto sostitutive degli oneri per convenzioni di factoring e integrative delle medesime finalità;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende per integralmente riportato:

1. Il rimborso, da parte della Regione, degli oneri finanziari derivanti alle Aziende Sanitarie Locali ed alle Aziende Ospedaliere dalle convenzioni di factoring stipulate ai sensi della delibera di G.R. n. 2089 del 22 maggio 2002, è esteso agli oneri finanziari derivanti alle medesime Aziende Sanitarie dalle dilazioni di pagamento concesse direttamente dal loro creditori.

2. Il rimborso da parte della Regione è concesso con le seguenti limitazioni:

a) sono ammessi a rimborso solo gli interessi maturati a decorrere da non meno di sessanta giorni dalla originaria scadenza di pagamento contrattuale (salvo accordo più favorevole al debitore), e non oltre dodici mesi dalla medesima scadenza;

b) la dilazione di pagamento deve essere convenuta tra le parti in forma scritta;

c) il creditore deve aver sospeso e definito in via transattiva tutto il contenzioso in essere con l'Azienda Sanitaria; oppure, quanto meno, il contenzioso insorto esclusivamente in conseguenza di ritardato o mancato pagamento da parte dell'Azienda Sanitaria;

d) il tasso degli interessi di dilazione non sia superiore al tasso nominale annuo variabile, pari all'EURIBOR + 1,00 punto, divisore 365, franco di qualsiasi commissione, già previsto dalla DGRC n. 2089/2002 per le convenzioni di factoring, rilevato ed aggiornato ogni tre mesi con le stesse modalità ivi previste;

e) gli interessi da rimborsare in base alla presente delibera, sommati a quelli rimborsabili per effetto della DGRC n. 2089/2002, siano contenuti (al lordo del rimborso da parte della Regione), nello 0,50% del totale dei costi della produzione, per l'esercizio 2002, e nell'1,00% del totale dei costi della produzione, per gli esercizi successivi, secondo le modalità e le compatibilità previste ai successivi punti 3 e 4;

f) gli interessi da rimborsare in base alla presente delibera, sommati a quelli rimborsabili per effetto della DGRC n. 2089/2002, siano contenuti negli stanziamenti già previsti dalla DGRC n. 2089/2002 e, quindi, Euro 25 milioni per l'esercizio 2002, Euro 50 milioni, rispettivamente per gli esercizi 2003 e 2004, a valere sulla UPB 4.15.38, capitolo 7062.

3. Per accedere al rimborso, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria deve adottare formale delibera di richiesta alla Regione, sottoposta al controllo del Collegio Sindacale, da inviare al Settore Programmazione Sanitaria, che accerti l'importo degli interessi di cui si chiede il rimborso (fornendo il dettaglio del loro calcolo) e la conformità della richiesta alle condizioni stabilite dalla presente delibera, allegando copia conforme degli accordi di dilazione e delle transazioni di cui al precedente punto 2, lettera c). Il Dirigente del Settore Programmazione dell'Assessorato alla Sanità provvederà con proprio decreto ad impegnare ed erogare il rimborso degli oneri finanziari sostenuti in ciascun anno, dalle Aziende Sanitarie, provvedendo ad un acconto entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base dei consuntivi dei primi tre trimestri, ed al conguaglio entro il 30 aprile dell'anno successivo, nel rispetto degli obiettivi e delle condizioni sopra esposte.

4. Il rimborso di cui al punto precedente dovrà essere ripartito per ciascuna Azienda Sanitaria in base agli oneri finanziari sostenuti nell'esercizio dall'Azienda medesima per le dilazioni di pagamento di cui alla presente deliberazione e per quelle previste dalla DGRC n. 2089/2002; e sarà limitato, per ciascuna Azienda Sanitaria, alla percentuale massima stabilita al precedente punto 2, lettera e), eventualmente ridotta della misura necessaria a contenere l'onere complessivo per la Regione negli stanziamenti sopra previsti.

5. Il contenimento degli oneri finanziari, in rapporto al costo della produzione, costituisce obiettivo prioritario dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie.

6. Il presente provvedimento viene trasmesso all'Assessore al Bilancio, all'Assessore alla Sanità, al Settore Programmazione Sanitaria, al Settore Entrata e Spesa, al Settore Formazione Bilancio, al Settore Riscontro e Vigilanza, ed all'A.G.C. Assistenza Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Valiante